

a) La causa si prosegue in contumacia, la quale contumacia deve esser prima chiarita e dichiarata negli atti.

b) La contumacia dà forte presunzione della colpevolezza, e però bastano minori prove per la condanna.

c) Il difensore si deputerà d'ufficio.

d) La condanna (tranne quella di degradazione che richiede la presenza del reo), provati gli addebiti, verrà senz'altro pronunciata.

e) Non si ammette appello: si dà luogo al solo ricorso.

f) Non suffraga al contumace la pendenza della lite: onde, pur procedendosi contro di lui nel luogo del delitto, può anche iniziarsi processo nel luogo del domicilio.

g) Il contumace può essere punito con multe pecuniarie, ed anche con censure, o con altre pene, ad arbitrio e prudenza del giudice, il quale per le censure deve andare a rilento e comminarle quando le altre pene furono inefficaci, e dopo una doppia monizione (Trid. sess. 25, cap. 3, *de ref.*).

E se il reo, dopo la dichiarazione della sua contumacia, si presenti in giudizio? — In tal caso può non essere ascoltato se prima non paghi le spese del giudizio, e non dia cauzione di non allontanarsi più dal giudizio medesimo (c. *Ut lite non contestata*, 10, II, 6). Se allega giuste ragioni dell'assenza, il processo si riapre e si ricevono le sue allegazioni (1). Se compare dopo la sentenza, deve purgarsi della contumacia e del delitto di cui viene imputato: qualora si purga solo del delitto e non della contumacia, viene assolto quanto al delitto e punito quanto alla contumacia.

(1) Cautamente però perchè in queste tardive comparse sono facili le collusioni coi testi, ecc.

§. 18.

Esame del reo e sua confessione.

“ XXV. Presentandosi (l'imputato), si sente in esame: e se fa induzioni valutabili, devono queste, per quanto si può, essere esaurite. ”

Questo articolo riguarda due cose: 1° l'esame dell'inquisito. — 2° le sue *induzioni*. Parliamone separatamente.

1.° Quanto all'esame, ne demmo un cenno altrove (Vedi sopra, pag. 146). Ora diciamo che questo esame è interessantissimo, perchè ha lo scopo di conoscere la verità sulla imputazione fatta al reo. E però dovrebbe ottenersi da questo o la confessione della propria colpa onde dichiararsi meritevole di pena; ovvero le discolpe che valgano a giustificarlo.

L'esame deve compiersi con oculatezza e con prudenza. Il Pellegrini (*Prax. Vicar.*, Par. IV, sect. 9), parla a lungo, sull'autorità de' DD., di questo esame, detto anche *costituto*, dalla prima parola onde se ne comincia l'atto (*constitutus personaliter*). Noi ne raccogliamo qui le norme più interessanti:

a) Fa d'uopo cominciare dalle generalità: nome, cognome, età, patria, famiglia, professione dell'inquisito, dopo aver notato il luogo dove si prende l'esame e innanzi a chi si prende.

b) Si chiegga al reo se conosce il motivo della citazione, se pure il detto motivo non fu notificato nella citazione medesima.

c) Gli si domandi inoltre se ha persone nemiche, quali e perchè, e da quanto tempo, e chi conosce queste inimicizie. Se dopo eccepisca inimicizie, non gli si deve d'ordinario credere.

d) Si evitino le domande suggestive, come fu detto altrove (Vedi sopra, pag. 103). Si eccettua solo il caso, giusta

il Pellegrini l. c. n. 31, quando vi siano indizi certi della sua reità: su ciò lo si può interrogare in specie.

e) Ma le domande comincino sempre dalle circostanze lontane, e tante volte anche da cose che non han che fare col suo delitto (1), e poi man mano si passi alle circostanze prossime, contestando le inesattezze e le contraddizioni in cui l'inquisito possa cadere.

f) Le circostanze specifiche non si contestino che in fine; e se non vi è tempo di terminare in una volta l'esame, le dette circostanze si riserbino per l'esame ultimo, affinchè l'inquisito non abbia l'agio di escogitare risposte fraudolente. Gli si potrà far sentire altresì il tenore delle deposizioni dei testi, ma cosa per cosa in distinte domande, dopo averglicie contestate in genere, badando a non manifestare i nomi dei testi.

g) Si scriva tutto dall'attuario, le intere domande e le intere risposte, affinchè le domande non si possano notare di suggestive. Le domande potranno scriversi in latino, ma le risposte siano sempre in volgare. L'attuario scriva sempre da sè: può anche in casi difficili scrivere sotto dettatura del giudice o del reo.

h) Se l'inquisito comincia a confessare, gli si faccia dir tutto, senza interromperlo: in fine potrà contestarglisi qualche cosa che abbia voluto nascondere, o che non corrisponde a ciò che prima depose.

i) L'attuario dovrà registrare la confessione con tutte le circostanze anche minime, e dovrà notare anche l'effetto delle domande sulla persona dell'inquisito, p. e. il pallore,

(1) P. e., trattandosi di incontinenza, se conosce che il clero nella sua patria gode buona fama — se si spara di qualcuno — se da queste dicerie sorge grave scandalo nel popolo — se egli sia convinto del grave peccato d'incontinenza in un sacerdote — sa egli faccia visite ed a chi, e per quanto tempo, e dove, ecc. ecc. e poi finalmente si giunge a dirgli che le accuse sono contro di lui — anzi la Curia ne conserva le prove.

il tremore, il pianto ecc., le quali cose possono formare indizii non disprezzevoli.

l) Se l'inquisito nega o fa eccezioni, gli si richieggano le prove di ciò, in documenti e testimoni.

m) Se domanda tempo a rispondere, questo tempo di ordinario non gli si deve concedere, per non dargli ansa ad escogitar frodi. Trattandosi di fatto proprio, può e deve rispondere subito nettamente. Ogni tergiversazione si presume per confessione.

n) Terminato l'esame, lo si legge alla presenza dello inquisito perchè lo approvi o lo modifichi, e tutto si scriva dall'attuario. In fine l'atto sarà firmato dall'inquisito, dal giudice e dall'attuario.

Sono queste le norme, consigliate da' DD., per l'esame dell'imputato, da lunga esperienza riconosciute efficaci. I DD. medesimi però insegnano che le norme ponno ancor variare secondo le varie circostanze, e tranne le cose sostanziali dell'atto, il resto è affidato alla sagacia ed alla perizia del giudice (V. Bouix *De Jud.* P. II, Subs. III, Cap. 3, qu. 3^a).

2.º Se, nel discolarsi, l'imputato fa induzioni valutabili, vale a dire arrega prove e ragioni non disprezzevoli, devono queste bene esaminarsi, e trovatele convincenti, senz'altro il giudice deve sentenziarne la innocenza. Ove poi non dimostrano pienamente la innocenza, devono, per quanto si può, essere esaurite, cioè devono chiarirsi giudizialmente. Laonde nelle discolpe, ove trattasi di testimonianze, devono, secondo le norme date, citarsi ed esaminarsi i testi. Trattandosi poi di documenti, devono questi esibirsi colle convenienti autentiche e vidimazioni.

I DD. danno molte norme per le dilazioni probatorie e per la varia produzione dei testi. Ma poichè la Istruzione non parla di ciò, non ne parleremo neanche noi, contenti solo di dire che il giudice deve accordare il tempo necessario al reo per la esibizione delle prove in discarico, e trattandosi di testimoni deve ascoltarne quanti e quali il reo ragio-

nevolmente crede opportuni. Abbiamo detto *ragionevolmente*; imperocchè se possa presumersi la intenzione del reo di stancare il giudice con eccessive testimonianze, il giudice può ricusarne le superflue (Reiffenstuel L. II, tit. 20, § 13, n. 448). Tre sole volte poi, secondo il diritto (c. *Ultra tertiam, de testib. et attestationib.*), i testi possono prodursi. La quarta volta ciò non si concede, se non colla solennità legale, che consiste nel giuramento del reo di non aver occultato o sottratto nulla di quanto siasi prima testificato, di non aver nulla esplorato delle disposizioni a sè contrarie, ma di voler produrre quei testi che prima non potè avere (1).

§ 19.

Contestazione della lite.

“ XXVI. Si procede quindi alla contestazione del fatto delittuoso, e delle risultanze che se ne sono avute, per credere l'inquisito colpevole ed incorso nelle relative penalità canoniche. ”

La contestazione della lite suol definirsi, giusta Schmalzgrueber L. II, tit. 5, n. 2: “ Fundamentum iudicii, per petitionem actoris in iure propositam et congruam rei responsionem secutam animo litigandi. ”

Perchè adunque la lite giudiziaria abbia cominciamento, è necessario: 1.º che si faccia la petizione dall'attore e la risposta dal reo — 2.º che tal petizione e tale risposta si

(1) Ecco il tenore del cit. capo: “ Ultra tertiam productionem non debent testes produci in causa; nisi praestito ab eo, et qui hoc postulat, iuramento quod neque per se, neque per alium testificata subtraxerit, vel fuerit percunctatus; nec per dolum aut artem aliquam quartam productionem exposcat; sed quia, quos desiderat de novo producere prius habere nequivit. ” (V. Reiffenstuel L. II, tit. 20 § 13, n. 446 et 447).

facciano innanzi al giudice — 3.º che si facciano con animo di litigare (1).

La contestazione della lite è sì necessaria, che senza di essa non si può procedere generalmente alla sentenza definitiva (cap. un. tit. 5, L. II Decret.); e ciò è secondo il diritto naturale, dovendosi sentenziare su cose ben conosciute e contraddette dalle due parti.

Varii sono gli effetti della contestazione della lite, che enumera diffusamente lo Schmalzgrueber (L. II, tit. 5, n. 8). Noi ricordiamo solo: 1.º che con essa s'interrompe la prescrizione anche di lungo tempo (di 10 o di 20 anni) — 2.º che le azioni penali derivanti da delitti o quasi delitti passano in solido agli eredi — 3.º che si stringe un quasi-contratto fra le parti, tra loro ed il giudice, sicchè nessuno può recedere prima della sentenza definitiva; e se recede, ha l'obbligo di indennizzare le altre parti.

La contestazione della lite nelle cause civili si suol fare con certe solennità; ma nelle cause criminali, basta solo la interrogazione del giudice e la risposta del reo. Così il Pellegrini (Prax. Vicar. P. IV, sect. 9, n. 55): “ An in causis criminalibus fiat litis contestatio? Resp. Affirmative; non tamen servata solemnitate ut in causis civilibus; sed per interrogationem iudicis et responsionem rei inducitur litis contestatio, etiamsi procedatur per accusationem et accusator non sit praesens. ”

Bastano adunque le interrogazioni e le risposte del costituito nei processi criminali perchè la lite sia contestata. Tutto quello che il reo confessa nel costituito è fuori questione, e perciò non entra nella contestazione della lite. Vi entra solo ciò che l'imputato nega; e di ciò si dovranno

(1) La parola *contestazione* è derivata, secondo alcuni, da che anticamente presso i Romani, prima che la procedura giudiziaria fosse regolata da apposita legislazione, i litiganti solevano menar seco dei testimoni, ed alla presenza di questi innanzi al giudice dicevano: *testes estote*.

formare le *posizioni* e gli *articoli* perchè tutto possa discutersi con esattezza e con precisione. Le *posizioni* sono i capi di accusa contro l'imputato; gli *articoli* le cose che riguardano le prove delle dette accuse, sulle quali devesi procedere a chiarirne la verità.

Compito di formulare le *posizioni* e gli *articoli* sarebbe del Promotore fiscale, e propriamente dovrebbero formularsi dopo che si siano chiariti giudizialmente i discarichi dati dal reo nel costituito (v. Rota *Enchir. Conf., et Iud. Eccl.* P. II, Sect. VI, c. 1 n. 710). E, secondo la procedura ordinaria, dovrebbero citare il reo per sentire i detti articoli, e perchè dia le sue risposte o negative o affermative. Trattandosi però di processo sommario, può tutto compiersi dal giudice; purchè però si chiariscano giudizialmente i discarichi fatti dal reo.

§ 20.

Difesa del reo di sè stesso.

“ XXVII. Avendo in questo modo l'inquisito piena contezza di ciò che esiste in atti a suo carico, oltre al rispondere, può anche valersi del diritto che ha di difendersi da sè stesso.

“ XXVIII. Può altresì, se lo richiede, ottenere la prefissione di un termine ad esibire la difesa con memoria scritta, specialmente quando pel disposto dall'art. XXIII non avesse potuto prepararsi alle risposte in sua discolpa. ”

Qui si parla delle discolpe che può fare il reo da sè stesso fin dal costituito; e ancora della difesa che può fare anche in iscritto; onde ha diritto di chiedere ed ottenere il tempo necessario per compierla.

Tutti i Canonisti parlano della pubblicazione del processo, la quale consiste soprattutto nel mostrarne gli atti al reo, ovvero al suo difensore. La Istruzione non fa parola di pubblicazione; invece dà ad intendere che il reo può cono-

scere pienamente ciò che esiste in atti a suo carico dalle interrogazioni del costituito. Chi facesse solamente ciò, non contravverrebbe alla Istruzione. — Essendo però la pubblicazione di diritto naturale, quando il reo la richiede (domandando di leggere il suo processo) non la si può negare (v. Rota I, c. n. 715; Lega *de Iud. Eccl.* L. II, P. III, n. 323); dovendo conoscere per la sua giusta difesa tutto quello che vi ha contro di lui. Vero è che può farsi, stante le condizioni dei tempi, come si disse innanzi (pag. 168); possono cioè esibirsi gli atti processuali al solo avvocato del reo col giuramento di segretezza; ovvero può farsi sentire al reo il tenore delle deposizioni, senza i nomi dei testi che col detto giuramento potranno confidarsi all'avvocato. Che se poi il reo vorrà difendersi da sè, dovrà contentarsi del solo tenore delle disposizioni, senza conoscere i nomi dei testi.

§ 21.

Ristretto del processo.

“ XXIX. Ultimato il processo, il compilatore degli atti forma il ristretto delle essenziali risultanze del medesimo. ”

Il ristretto del processo consiste nell'estrarre dal detto processo e mettere in iscritto le sole cose che riguardano la colpeabilità del reo, ovvero il suo disgravio, tolte le formalità di rito dalle testimonianze e dagli altri atti processuali.

Serve a facilitare lo studio della causa al giudice ed agli altri ufficiali che vi prendono parte, massime quando il processo sia voluminoso e intricato.

Ciò non toglie che si il giudice, come gli altri ufficiali, possano ricorrere, quando ad essi piaccia, al processo originale, che dev'essere gelosamente custodito in Curia dal Cancelliere.

§ 22.

Scelta ed officio dell'Avvocato.

“ XXX. Nel giorno che si propone la causa, l'inquisito è in facoltà di farsi rappresentare e difendere da altro Sacerdote o da laico patrocinatore, preventivamente approvati dall'Ordinario.

“ XXXI. Ove il prevenuto si ricusi di deputare il Difensore, l'Ordinario provvede con designargliene uno di Officio.

“ XXXII. Il Difensore, con la dovuta riservatezza, prende cognizione del processo e del ristretto in Cancelleria, onde sia in grado di far la difesa, la quale può essere esibita precedentemente alla proposizione della causa in fogli manoscritti. È pur esso soggetto all'obbligo giurato del segreto, qualora a giudizio dell'Ordinario la natura della causa lo esiga. ”

Ad ogni reo devono concedersi le difese: ciò è non solo di diritto positivo (Clem. *Pastoral. De sent. et re iudic.* e Clement. *Saepe, De verbor. signif.*); ma sì ancora di diritto naturale, come insegnano tutti i DD. Il reo non può rinunciare ad esse, massime se sacerdote, che ha dovere di tutelare il suo buon nome. E se il reo non sceglie da sè il difensore, questi dovrà venirgli assegnato d'ufficio dal giudice.

Qualsivoglia persona perita in diritto, o ecclesiastica o laica, o della diocesi o estranea, può essere eletta all'ufficio di difensore, purchè sia di fiducia della Curia e ne abbia da questa l'approvazione.

Richiedendolo la natura della causa, a giudizio dell'Ordinario, il difensore può essere sottoposto al giuramento del segreto, il quale segreto può estendersi anche all'imputato pei soli nomi dei testi, come vedemmo sopra.

Che cosa può fare il difensore? Ecco le precipue sue attribuzioni:

a) Può chiedere la ripetizione di quei testi, sulle cui deposizioni cade qualche dubbio.

b) Può chiedere la confrontazione di quei testi che o non hanno bene inteso o non hanno ben veduto.

c) Può chiedere la *declinatoria del foro*, quando il giudice sia incompetente o per ragione di *materia*, perchè eccede le sue attribuzioni; o per ragione di *domicilio*, quando si tratti di suddito non suo; o per ragione di *facoltà*, quando il giudice sia delegato a cause diverse da quella di cui si tratta. In questi casi lo stesso giudice conosce e pronunzia sulla propria competenza (Pignatell. *Cons. Can.* tom. 10, cons. 151, n. 89).

d) Può anche chiedere la *declinatoria del foro*, quando il giudice sia sospetto, o per *inimicizie col reo*, se p. e. sian precedute minacce, o mali trattamenti; o per *ispeciale affezione al nemico del reo*, se p. e. sia consanguineo o affine alla parte avversa, o suo padrone, o dipendente, o intimo amico; o per *speciale affezione verso la causa*, se p. e. abbia come privato la stessa causa in altro tribunale o fu avvocato o procuratore nella stessa causa, o da essa debba provenirgli qualche segnalato vantaggio. — In questi casi il diritto vuole (c. *Secundo*, de *Appell.* et c. *Cum speciali* eod. tit.) che si esponga la ragione del sospetto innanzi allo stesso giudice, e vengano scelti degli arbitri dal giudice insieme e dal reo, i quali debbano esaminare la eccezione; e se questa sarà riconosciuta legittima, la causa dovrà devolversi al giudice superiore; altrimenti dovrà proseguirsi dal medesimo giudice.

e) Può fare eccezioni sulla *validità del processo*, quando si sia mancato nelle parti sostanziali; sulla *qualità dei testi*, quando non siano idonei o fededegni; sulle *varie circostanze dichiarate*, quando non siano conformi a verità ecc., ecc.

Alle eccezioni può rispondere il promotore fiscale, ed il difensore può replicare, e così di seguito. Sta però al giudice stabilire il tempo del contendere o il numero delle repliche, perchè non si protraggano in infinito.